

DECRETO RETTORALE N. 1185

"Procedura per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato"

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 22;
- visto il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 47 del 20 febbraio 2025 recante: << PNR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato >>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 17 marzo 2025;
- vista la delibera adottata dal Comitato Direttivo, nell'adunanza del 26 marzo 2025,

DECRETA

Articolo unico

È emanata la "Procedura per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato", **allegata** quale parte integrante al presente decreto.

Milano, 26 marzo 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI INTERNAZIONALI POST-DOTTORATO

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente procedura definisce, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le modalità di conferimento e la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, di seguito denominati contratti - in conformità con l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - attivati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università o Ateneo, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 20 febbraio 2025, n. 47, esclusivamente a carico di risorse PNRR "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 2 Durata

I contratti possono avere una durata massima di 24 mesi.

Art. 3 Bandi

I contratti sono stipulati con soggetti selezionati sulla base di appositi bandi.

Il bando è emanato dal Rettore – previa pubblicazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'elenco relativo alle assegnazioni delle risorse riconosciute e delle posizioni ammesse – a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato accademico.

Il bando deve indicare:

- la durata del contratto;
- il/i settore/i scientifico-disciplinare di riferimento;
- la descrizione del progetto di ricerca;
- il profilo del ricercatore;
- il docente responsabile dell'attività di ricerca;
- la sede di servizio e la struttura presso la quale il titolare di contratto svolgerà la propria attività;
- i requisiti per la partecipazione alla selezione;

- il termine per la presentazione delle domande;
- il Responsabile del procedimento concorsuale;
- il numero di punti a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati e riservati rispettivamente ai titoli ed al colloquio.

Il bando può, inoltre, prevedere:

- la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta;
- ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca;
- che il colloquio di cui al successivo articolo 6 sia effettuato per via telematica.

I requisiti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto relativamente ai limiti di età dal primo comma del successivo articolo 4.

Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

Art. 4

Soggetti destinatari e presentazione delle domande

Possono concorrere alle selezioni i giovani ricercatori in possesso del titolo di dottore di ricerca, avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero. Possono altresì concorrere alle selezioni i giovani ricercatori in possesso di titolo conseguito all'estero equivalente al dottorato di ricerca, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Per giovane ricercatore deve intendersi il ricercatore di qualunque nazionalità che, per diverse motivazioni, non abbia ancora maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca e non sia in una posizione contrattuale tale da garantirgli una stabile prospettiva di carriera nell'ambito della ricerca. In tale definizione sono compresi tutti i ricercatori che, alla data del 20 febbraio 2025, non abbiano compiuto i 41 anni di età, o, per profili con età maggiore e fino al compimento del 46esimo anno di età, abbiano completato il PhD - o la scuola di specializzazione di area medica - da massimo 7 anni, e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca;
- dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;
- non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il grant europeo, un contratto Full Time Equivalent (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo.

Non sono ammissibili alle procedure di selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo il termine e le modalità previsti dal bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- il *curriculum* scientifico-professionale, volto ad attestare l' idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal bando, corredato dall'eventuale elenco delle pubblicazioni;
- i titoli e le eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Non possono partecipare al bando coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

Art. 5 **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri:

- il docente, designato dal Consiglio della Facoltà interessata, che svolgerà nei confronti del titolare del contratto la funzione di responsabile dell'attività di ricerca;
- due professori di prima o di seconda fascia designati rispettivamente:
 - a) uno dal Preside della Facoltà interessata;
 - b) uno dal Direttore del Dipartimento/Istituto presso il quale l'attività dovrà essere svolta.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Il docente responsabile dell'attività di ricerca ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 6 **Valutazione dei candidati**

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni presentati, integrata da un colloquio.

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui almeno quaranta riservati ai titoli e alle pubblicazioni e i rimanenti riservati al colloquio.



La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e a quanto di seguito riportato. La Commissione potrà altresì prevedere un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.

In conformità ai criteri predetti la Commissione esaminatrice valuta per ciascun candidato:

- il *curriculum* scientifico-professionale;
- i titoli e le eventuali pubblicazioni presentati e la pertinenza di questi al/i settore/i scientifico-disciplinare oggetto del bando.

I candidati sono quindi convocati per lo svolgimento del colloquio concernente l'attività scientifica svolta. Ai candidati che non hanno raggiunto l'eventuale punteggio minimo richiesto è data comunicazione di non ammissione al colloquio.

Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, redige una graduatoria. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale. Al decreto rettorale di approvazione degli atti è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 7 **Stipula del contratto**

Il collocamento in posizione utile nella graduatoria non dà diritto alla stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, l'Assistente ecclesiastico generale verifica, mediante apposito colloquio, l'adesione del primo candidato, secondo l'ordine della graduatoria, ai principi ispiratori dell'Università.

Il contratto è stipulato dal Rettore.

Nel caso di mancata accettazione, il contratto è stipulato con altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, previo colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Il contratto:

- non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da

istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

- non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica;
- non è compatibile con la titolarità di contratti per ricercatore universitario a tempo determinato;
- comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- non dà diritto di accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

Art. 8 Doveri

I titolari di contratti sono tenuti alla realizzazione di un progetto di ricerca sotto la guida del docente responsabile dell'attività di ricerca.

I titolari di contratti sono inoltre tenuti a rispettare i principi ispiratori dello Statuto dell'Università e del Codice etico dell'Ateneo.

I titolari di contratti non possono stipulare contratti di lavoro subordinato di qualsiasi natura con soggetti terzi.

I titolari di contratti dell'area medico-clinica possono svolgere - sulla base del parere del docente responsabile dell'attività di ricerca e previa autorizzazione del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" - attività assistenziale, esclusivamente in relazione al progetto di ricerca, presso il Policlinico universitario "A. Gemelli" o altre strutture sanitarie convenzionate.

Il titolare di contratto svolge la propria attività presso la struttura indicata nel bando, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Art. 9 Anagrafe pubblicazioni

Tutti i dati e le valutazioni relative ai lavori di ricerca e alle pubblicazioni dei titolari di contratto sono inseriti e costantemente aggiornati in un'apposita banca dati gestita dai competenti Uffici dell'Università.

Art. 10 Trattamento economico

L'importo lordo annuo dei contratti è determinato con delibera dell'Organo direttivo competente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

I compensi sono erogati in soluzioni mensili e sono soggetti, in materia previdenziale e fiscale, alle norme legislative in vigore.

Art. 11

Risoluzione del rapporto contrattuale e infrazioni disciplinari

L'attribuzione del contratto è revocata e il relativo rapporto è risolto anticipatamente con decreto del Rettore, secondo le modalità di cui ai successivi commi:

- nel caso in cui sopravvenga una delle cause di inammissibilità di cui al precedente articolo 4;
- in caso di mancata osservanza dei doveri di cui al precedente articolo 8.

Il decreto del Rettore è emanato a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà adottata, previa contestazione all'interessato, su proposta del docente responsabile dell'attività di ricerca o del Preside e sentito il parere del Consiglio di Dipartimento/Istituto presso il quale il titolare di contratto svolge l'attività.

Nel caso di infrazioni disciplinari si applica quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 12

Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui alla presente procedura, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 13

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 20 febbraio 2025, n. 47.

